

Direzione Generale

DETERMINAZIONE N. 74/2016

DEL 01 AGOSTO 2016

**Oggetto:** Protocollo d'intesa tra l'Agenzia LAORE Sardegna e l'Associazione Regionale Allevatori – ARAS per la definizione e attuazione dei POA (Programmi Operativi di Assistenza Tecnica) nel comparto zootecnico ai sensi della Delibera di Giunta n.66/33 del 23.12.2015.

## **Il Direttore Generale**

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO il nuovo Statuto dell'Agenzia approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n.5/15 del 03/02/2011;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 96 del 13.08.2015, con il quale la dott.ssa Maria Ibba è stata nominata Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna;

VISTA la Legge Regionale 14 settembre 2015, n. 25 "Proroga dell'applicazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2000 (Aiuti alle associazioni degli allevatori)";

VISTA la Legge Regionale 14 novembre 2000, n. 21 "Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura";

VISTA Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)";

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2013, n.40 "Norme urgenti in materia di agricoltura, di previdenza integrativa del comparto regionale e disposizioni varie",

VISTO il Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 66/33 del 23.12.2015 "Aiuti a sostegno delle Associazioni degli allevatori. Adozione direttive di attuazione, criteri e modalità di erogazione degli aiuti. L.R. n. 25/2015 - L.R. n. 21/2000, art. 16 - L.R. n. 40/2013, art. 2. Reg. (UE) n. 702/2014";

VISTO il decreto n. 233/DEC A/2 del 29.01.2016 dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale "Aiuti a sostegno delle Associazioni degli allevatori: Delibera della Giunta Regionale n.66/33 del 23/12/2015: Adozione direttive di attuazione, criteri e modalità di erogazione degli aiuti. L.R. n. 25/2015 – L.R. n. 21 /2000, art. 16 – L.R. n. 40/2013, Reg. (UE) n. 702/2014, art. 2. Integrazioni";

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 28/2016 del 16.03.2016 con la quale è stato definito il Programma Operativo Annuale (POA) dell'Agenzia LAORE per l'anno 2016;

## **PREMESSO CHE**

- l'Agenzia LAORE Sardegna, istituita con la legge regionale agosto 2006 n. 13, è l'Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale ed è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale;
- ai sensi dell'art. 15 della LR 13/2006 e dell'art. 2 dello Statuto approvato con Delibera della Giunta Regionale 5/15 del 3.2.2011, l'Agenzia LAORE Sardegna promuove lo sviluppo dell'agricoltura e delle risorse ittiche, lo sviluppo integrato dei territori rurali e la compatibilità ambientale delle attività agricole; favorisce la multifunzionalità delle aziende agricole, le specificità territoriali, le produzioni di qualità e la competitività sui mercati. E, a tali fini, tra l'altro:

- fornisce assistenza tecnica a soggetti sia pubblici che privati, nel rispetto delle norme che regolano i principi di libera e leale concorrenza;
  - cura l'informazione, la divulgazione, la valorizzazione e la formazione nel settore dell'agricoltura, della zootecnia e delle risorse ittiche;
  - promuove e divulga l'attuazione delle normative relative alla disciplina delle coltivazioni, degli allevamenti e delle risorse ittiche, all'igiene delle produzioni agricole e alla tutela dell'ambiente, all'adozione di marchi di tutela dell'origine delle produzioni agricole;
  - promuove e partecipa, anche in accordo con altri enti e soggetti pubblici e privati, a progetti di interesse regionale, interregionale, nazionale e comunitario in materia di servizi di sviluppo agricolo integrato, nell'ambito di accordi di programma e di apposite convenzioni, privilegiando forme di progettazione partecipata e di associazionismo tra imprese;
  - svolge ogni altro compito affidatole dalla Regione nell'ambito della programmazione regionale agricola;
- L'Associazione Regionale Allevatori della Sardegna, in breve "ARAS", riconosciuta giuridicamente con Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 19 del 9 Marzo 1982, opera nel quadro della politica generale e delle direttive organizzative dell'Associazione Italiana Allevatori, di cui è socia, in armonia con la programmazione agricola regionale e con gli indirizzi delle Associazioni Nazionali per specie e razze di bestiame e settori di attività. L'Associazione svolge la sua attività in tutto il territorio regionale e si propone di attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire ad un più rapido miglioramento del bestiame allevato e ad una più efficiente valorizzazione del bestiame stesso e dei prodotti da questo derivati;
- Lo Statuto dell'ARAS, come modificato dalla Assemblea straordinaria del soci del 12 aprile 2007, all'art. 3 individua tra le finalità dell'Associazione:

- l'esercizio di funzioni tecniche ed economiche nel settore zootecnico per promuovere ed attuare tutte le iniziative di portata regionale volte all'incremento e al miglioramento della produzione animale e alla valorizzazione zootecnica;
- la collaborazione con gli Assessorati della Regione Sardegna competenti in materia di agricoltura e zootecnia;

## CONSIDERATO CHE

- l'art. 16 della L.R. 21/2000, rubricato "Aiuti alle associazioni degli allevatori" ha autorizzato l'Amministrazione regionale a concedere, per le attività e nelle misure dallo stesso articolo stabilite, aiuti a sostegno del settore zootecnico;
- la L.R. 5 marzo 2008, n. 3 (Finanziaria 2008), all'art. 7 c. 17, ha stabilito che all'erogazione degli aiuti a favore dell'ARAS di cui all'art. 16 della L.R. 21/2000 provvedesse, fino al 31.12.2013, l'Agenzia LAORE sulla base delle risorse previste nel proprio bilancio;
- l'art. 2 della L.R. n. 40/2013 ha previsto l'estensione degli aiuti di cui all'art. 16 della L.R. 21/2000 fino al 31 dicembre 2015;
- l'art. 1 della L.R. 25/2015, rubricato "Proroga dell'applicazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2000 (Aiuti alle associazioni degli allevatori)", statuisce che:
  - l'art. 16 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), continua ad applicarsi sino alla data del 31 gennaio 2021. Alla gestione e alla erogazione degli aiuti previsti in tale articolo provvede l'Agenzia LAORE Sardegna sulla base delle risorse previste nel proprio bilancio;
  - gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto degli art. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

- la Giunta regionale, con propria deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, definisce le direttive di attuazione, i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti;
- con delibera n. 66/33 del 23.12.2015 la Giunta Regionale ha approvato le direttive di attuazione, i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti alle Associazioni degli allevatori per i servizi a sostegno del settore zootecnico, dando mandato all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale di impartire le ulteriori direttive applicative che si rendessero necessarie per l'attuazione dell'aiuto;
- sulla base dell'Allegato alla DGR n. 66/33 citata:
  - l'ARAS, soggetto attuatore dell'attività di formazione e informazione, presenta il Programma Operativo Annuale (POA) all'Agenzia LAORE Sardegna e ne cura la sua realizzazione organizzando omogeneamente le attività in tutto il territorio regionale;
  - l'Agenzia Laore fornisce al soggetto attuatore le direttive in ordine alla predisposizione del POA in linea con le esigenze della programmazione regionale, fornendo la relativa modulistica e disciplinando le modalità di presentazione;
  - le attività svolte devono essere controllabili e verificabili sulla base di un protocollo definito tra l'Agenzia LAORE Sardegna e l'ARAS che specifica nel dettaglio le procedure, i compiti e i tempi di esecuzione. In particolare vengono individuati, ai fini della valutazione del programma, gli indicatori che consentono di valutare i risultati ottenuti;
  - l'Agenzia LAORE è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del POA, attraverso la verifica e valutazione del programma, adottando i conseguenti provvedimenti;
  - le informazioni relative all'assistenza tecnica, distintamente per specie zootecnica, devono confluire nel Sistema Informativo di Assistenza tecnica (SIAT) LAORE, la quale provvede agli adeguamenti del Sistema coerentemente con le esigenze di misurazione e valutazione dell'assistenza tecnica svolta a favore degli allevatori;

- il regime, entrerà in vigore solo dopo il ricevimento della ricevuta contrassegnata dal numero di identificazione dell'aiuto, da parte della Commissione Europea, così come indicato dall'art. 9 par. 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, e avrà durata fino al 31.12.2020;
- Con Decreto n. 233/Dec A/2 del 29/01/2016 dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale sono state apportate delle integrazioni alla base giuridica delle direttive approvate con la delibera di Giunta 66/33 del 23/12/2015, in linea con quanto disposto dagli art. 1, 2 e 8 del Reg. (UE) 702/2014;
- L'aiuto in oggetto è stato dichiarato ricevibile in data 04 febbraio 2016 con il seguente numero di identificazione: 2016007104-SA.44303 (2016/XA);

**RITENUTO CHE** sia opportuno procedere alla stipula di un Protocollo d'intesa per formalizzare la collaborazione fra l'Agenzia LAORE Sardegna e l'ARAS, che deve svolgersi in conformità alla normativa vigente e alle indicazioni del governo regionale e deve essere ispirata ai principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

**VISTA** la bozza di Protocollo d'intesa, predisposta dal Servizio Sostenibilità delle attività zootecniche ed ittiche, finalizzata alla definizione e attuazione dei servizi di trasferimento di conoscenze e azioni di informazione prestati dall'ARAS in favore di tutti gli allevatori della Sardegna, presenti nel Programma Operativo Annuale;

**CONSIDERATO CHE** nel POA dell'Agenzia per il 2016, definito con Determinazione del Direttore Generale n. 28/2016 del 16.03.2016, ed in particolare tra gli OGO affidati al Servizio Sostenibilità delle attività zootecniche ed ittiche, è prevista anche la gestione dei regimi di aiuti a sostegno delle Associazioni degli allevatori in attuazione della L.R. 25/2015, della D.G.R. n. 66/33 del 23/12/2015 e del decreto n. 233/DEC A/2 del 29/01/2016 dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale;

**ATTESO CHE**, risultando i contenuti del Protocollo d'intesa, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, coerenti con le finalità istituzionali dell'Agenzia LAORE, con le disposizioni di cui alla L.R. 25/2015, con le disposizioni attuative del governo regionale e con i programmi di attività dell'Agenzia, in data 21.07.2016 si è proceduto alla sottoscrizione dello stesso;

## **DETERMINA**

- 1) di ratificare i contenuti del Protocollo d'Intesa, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, tra l'Agenzia LAORE Sardegna e l'Associazione Regionale Allevatori – ARAS per la definizione e attuazione dei POA (Programmi Operativi di Assistenza Tecnica) nel comparto zootecnico ai sensi della Delibera di Giunta n.66/33 del 23/12/2015, sottoscritto il 21.07.2016;
- 2) di demandare l'adozione degli adempimenti connessi all'attuazione del Protocollo in oggetto ai Servizi competenti;
- 3) di trasmettere copia del presente atto all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale;
- 4) di pubblicare la presente determinazione nel sito istituzionale, nell'albo delle pubblicazioni dell'Agenzia e nella rete telematica interna.

**Il Direttore Generale**

Maria Ibba